



**TRIBUNALE di MATERA**

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede;

vista la richiesta congiunta delle parti di formulazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. di una proposta conciliativa;

osservato che nella proposta per bonario compimento depositata dagli attori, questi ultimi hanno chiesto, ai soli fini conciliativi, la somma di € 45.000,00 a titolo di danno biologico terminale *iure hereditatis* e la somma di € 253.000,00 per ciascun erede a titolo di danno da lesione del rapporto parentale, mentre parte convenuta ha offerto la minor somma omnicomprensiva di € 3.615,00; preso atto delle risultanze della espletata c.t.u. e dei chiarimenti resi dall'ausiliare, il quale ha precisato che la tempestiva diagnosi e il tempestivo trattamento terapeutico non avrebbero garantito la guarigione, né la sopravvivenza della paziente, ma solo un ritardo del decesso, che non sarebbe verosimilmente avvenuto il I.VII.XIX, ma 15-30 giorni dopo;

ritenuto che, allo stato e fatta salva ogni diversa valutazione nel merito della controversia, ai soli fini conciliativi e per le argomentazioni di seguito svolte solo a tali fini, possa essere prevista la corresponsione da parte della convenuta in favore degli attori delle seguenti somme:

- € 2.000,00, a titolo di danno biologico terminale *iure hereditatis*, così determinato prendendo come base l'importo massimo previsto per i primi tre giorni dalle tabelle di Milano 2018 ( fino a € 30.000,00), diviso per tre e moltiplicato per due giorni, ridotto ad un decimo in ragione dell'età della defunta, delle sue precarie condizioni di salute che avrebbero ugualmente condotto al decesso prolungando la sua agonia e delle limitate chance di sopravvivenza;

- € 3.400,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, così specificato:

- a) € 1.500,00 in favore del marito;
- b) € 750,00 in favore di ciascun figlio;
- c) € 100,00 in favore di ciascun germano;

osservato che nella liquidazione equitativa, a fini conciliativi, del danno da perdita del rapporto parentale si è tenuto conto dell'importo massimo previsto dalle tabelle di Milano 2018 per il marito e dell'importo minimo per gli altri congiunti; poiché detto importo sarebbe spettato per l'eventuale sopravvivenza media della defunta che, avendo 76 anni al momento del decesso, avrebbe presumibilmente vissuto fino a 85 anni, gli importi parametrati a nove anni di vita della defunta sono stati divisi per nove e poi per dodici ottenendo un importo medio mensile; detto importo è stato poi ridotto del 50% in ragione delle precarie condizioni di salute della defunta e della conseguente "qualità" del rapporto parentale nel suo ultimo mese di vita; se è vero, infatti, che i parenti avrebbero avuto il beneficio di vivere un altro mese con la loro congiunta, è anche vero che ciò avrebbe comportato altresì sofferenza e disagi per via dell'accudimento e dell'assistenza alle sofferenze di una parente gravemente malata;

ritenuto che, in considerazione della notevole sproporzione tra quanto domandato e quanto liquidato sia pure in via bonaria, appare opportuno in via conciliativa compensare le spese processuali e porre le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in ragione della metà;

**P.Q.M.**

visto l'art. 185 bis c.p.c., formula nei confronti delle parti la seguente proposta conciliativa, il cui rifiuto potrà assumere rilievo ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c.:



*“l’Azienda Sanitaria ALFA accetta di corrispondere agli attori, per le causali di cui all’atto di citazione, la somma complessiva di € 5.400,00, nonché ½ delle spese di c.t.u.; gli attori dichiarano di non avere null’altro a pretendere in relazione alla vicenda per cui è causa”.*

assegna alle parti termine di gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare dichiarazione di accettazione o rifiuto della proposta;

rinvia all’udienza del XX.VI.XXVIII, ore 09,00, per i provvedimenti conseguenti.

Si comunichi.

Matera, XV.V.XXVIII

Il Giudice  
BBBBBB

